

RILASCIO DELLA DID

Per la presentazione della domanda di dote presso un operatore accreditato è propedeutico il rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e la sottoscrizione del PSP (Patto di servizio personalizzato) ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 150/2015.

Con il rilascio della DID la persona dichiara di essere priva di impiego e immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione ad iniziative per la ricerca attiva del lavoro.

Dalla data di rilascio della DID la persona acquisisce lo stato di disoccupazione che successivamente viene confermato con la sottoscrizione del PSP.

Ai sensi dell'art. 4, comma 15-quater del D.L. 4/2019 (introdotto in fase di conversione - L. 26/2019), oltre a coloro che sono privi d'impiego, si considerano disoccupati¹ anche coloro che abbiano in corso un'attività di lavoro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986:

- **pari o inferiore a € 8.145,00**, nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato;
- **pari o inferiore a € 4.800,00**, per il lavoro autonomo.

Anche tali lavoratori possono, pertanto, rilasciare la DID.

La DID è resa esclusivamente in forma telematica sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL di Regione Lombardia o sul portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL.

Il cittadino può rilasciare in autonomia la DID accedendo direttamente ad uno dei sistemi informativi sopra richiamati. Qualora non fosse nelle condizioni di rilasciare autonomamente la DID o dovesse riscontrare difficoltà durante il rilascio, può recarsi da un operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro o da un Centro per l'Impiego per farsi supportare nella modalità di rilascio.

Nel caso in cui il cittadino voglia **rilasciare la DID in autonomia**, può operare nelle seguenti due modalità:

- sul SIUL raggiungibile al sito <https://siul.servizirl.it>, utilizzando la propria Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o Tessera Sanitaria Carta Regionale dei Servizi (TS-CRS) e relativo PIN che può essere richiesto presso gli uffici di Spazio Regione di Regione Lombardia. In alternativa può accedere tramite modalità di autenticazione SPID. Non è possibile accedere al sistema utilizzando il PIN INPS.
- sul portale ANPAL raggiungibile nell'area ad accesso riservato sul sito www.anpal.gov.it utilizzando il PIN INPS, la TS-CNS/CRS, o l'autenticazione SPID. Tuttavia, in mancanza di tali strumenti di identificazione, la DID può essere comunque rilasciata in forma "con riserva" e verrà completata con l'identificazione fisica della persona in occasione della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

¹ Riferimenti normativi: D.lgs. 150/2015, artt. 19 e 20; DL 4/2019 convertito con L. 26/2019, Circolare ANPAL n.1 del 2019.

Si evidenzia che a partire dal 1° marzo 2021 l'accesso al portale ANPAL potrà avvenire esclusivamente attraverso gli strumenti di identificazione, pertanto, la DID non potrà più essere rilasciata in forma "con riserva".

Nel caso in cui il cittadino richieda **il supporto di un operatore:**

- presso un operatore accreditato in Regione Lombardia per i servizi al lavoro. In tal caso dovrà ugualmente dotarsi di TS-CNS o della TS-CRS e del relativo PIN oppure accedere tramite modalità di autenticazione SPID.
- presso un Centro per l'Impiego (CPI) presentando i documenti necessari all'identificazione (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno). In questo caso è possibile rilasciare la DID in forma telematica anche in mancanza del PIN della CNS/CRS in quanto il CPI, dopo aver identificato la persona, opera con "modalità intermediata".

SOTTOSCRIZIONE DEL PSP

Dopo aver rilasciato la DID, la persona dovrà procedere alla sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) scegliendo preventivamente un Centro per l'Impiego (CPI) o altro Operatore. Infatti, oltre ai Centri per l'Impiego, il cittadino potrà rivolgersi anche agli operatori accreditati che operano in partenariato con i CPI e sono abilitati a sottoscrivere i Patti di Servizio.

N.B. La scelta potrà essere orientata, fin da subito, verso un unico operatore. L'operatore scelto per fruire dei servizi della dote potrà essere lo stesso che supporterà la persona nel rilascio della DID e la stipula del PSP .

Data l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la persona dovrà contattare l'operatore scelto esclusivamente telefonicamente o via e-mail per concordare un appuntamento. Non dovrà recarsi senza appuntamento agli uffici dell'operatore. In occasione del primo colloquio fissato, dovrà fornire i propri documenti identificativi. Il PSP potrà essere eventualmente stipulato tramite modalità a distanza come da disposizioni comunicate da Regione Lombardia il 25/03/2020 e il 09/04/2020.

L'elenco degli operatori abilitati, delle relative sedi e recapiti è presente al seguente link:

LINK DEGLI OPERATORI ACCREDITATI ABILITATI A SOTTOSCRIVERE IL PSP:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psz>

LINK DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI OPERATORI ACCREDITATI :

<https://gefo.servizirl.it/selezionaPercorsi.php>

In questo link è possibile ricercare l'operatore in base all'offerta formativa disponibile

In sede di stipula del PSP, il cittadino rende anche la dichiarazione circa il reddito da lavoro percepito (flagga l'item "di avere in corso un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (limite: attività di

lavoro subordinato e parasubordinato pari a euro 8.145,00 - lavoro autonomo pari a euro 4.800,00"),).

Con riferimento alla verifica dello stato occupazionale, gli operatori accreditati si coordinano con il CPI di competenza territoriale, soprattutto in relazione a quelle posizioni lavorative che richiedono analisi e valutazioni complesse.

CRITERI PER LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO

Si sottolinea che sono in fase di revisione le “Regole relative allo stato di disoccupazione” di cui alla Circolare ANPAL n.1/2019; nelle more dell’emanazione di nuove disposizioni, si prendono in considerazione le seguenti indicazioni, attualmente in vigore.

- per le attività di **lavoro autonomo occasionale** ex art. 2222 del Codice Civile con iscrizione o meno alla gestione separata INPS, anche con contratto **per la cessione dei diritti d'autore**, - pari o inferiore a 4.800 euro - il cittadino, al momento della sottoscrizione del PSP dovrà sottoscrivere l'allegata autocertificazione (o l'autocertificazione in uso presso i CPI) relativa al reddito imponibile ai fini IRPEF, da calcolarsi **in riferimento all'anno civile in corso** (01/01/2021 - 31/12/2021), **effettivamente percepito al momento della sottoscrizione del PSP**, seguendo il principio di cassa sia nell'imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *nel caso di un cittadino che abbia instaurato un contratto di lavoro occasionale con una vigenza dal 01.12.2020 al 30.03.2021, l'individuazione del reddito al momento della sottoscrizione del PSP, dovrà essere quantificato su quanto abbia effettivamente percepito nel 2021, pertanto, qualora sottoscrivesse il PSP il 01.03.2021, la quantificazione del reddito dovrà essere conteggiata dal 01.01.2021 al 28.02.2021;*
- *nel caso di un cittadino che abbia instaurato due contratti di lavoro occasionale, uno con una vigenza dal 01.12.2020 al 30.03.2021, l'altro con una vigenza dal 01.02.2021 al 01.04.2021, qualora sottoscrivesse il PSP il 01.03.2021, la quantificazione del reddito dovrà essere conteggiata dalla somma effettivamente percepita dei due contratti dal 01.01.2021 al 28.02.2021.*
- Per le prestazioni di lavoro occasionale, ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, rese sia attraverso il Libretto Famiglia sia mediante la sottoscrizione di contratti di prestazione occasionale, non è richiesta, da parte del cittadino, la certificazione del reddito, in quanto ai sensi del comma 4 del su indicato articolo di legge “I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, **non incidono sul suo stato di disoccupato** e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.
- per le attività relative a **rapporti di lavoro parasubordinato**, (co.co.co. o a progetto), - pari o inferiore a € 8.145,00 - il cittadino, al momento della sottoscrizione del PSP dovrà sottoscrivere l'allegata autocertificazione (o la autocertificazione in uso presso i CPI) relativa alla **retribuzione netta, determinata partendo dalla retribuzione annua lorda**

(anno civile in corso) **al momento della sottoscrizione del PSP moltiplicata per il coefficiente 0,8859**, in coerenza con quanto indicato nei citati riferimenti normativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

➤ *nel caso di un cittadino che abbia instaurato un contratto di lavoro parasubordinato con una vigenza dal 01.12.2020 al 30.03.2021 per un importo lordo complessivo di € 9.000, l'individuazione del reddito al momento della sottoscrizione del PSP, dovrà essere quantificato sull'importo **lordo effettivamente percepito**. Pertanto, qualora dovesse sottoscrivere il PSP il 01.03.2021, la quantificazione del reddito dovrà essere conteggiata dal 01.01.2021 al 28.02.2021: € 2.250 x 2 = € 4.500 x 0,8859 = € 3.986,55 (inferiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa). In tal caso il cittadino si configura come soggetto disoccupato.*

➤ *nel caso di un cittadino che abbia instaurato due contratti di lavoro parasubordinato:*

- *uno con una vigenza dal 01.12.2020 al 30.03.2021 per un importo lordo complessivo di € 9.000,*
- *l'altro con una vigenza dal 01.02.2021 al 01.04.2021 per un importo lordo complessivo di € 10.000,*

*l'individuazione del reddito al momento della sottoscrizione del PSP, dovrà essere quantificato sull'importo **lordo effettivamente percepito**. Pertanto, qualora dovesse sottoscrivere il PSP il **01.03.2021**, la quantificazione del reddito dovrà essere conteggiata dalla somma dei redditi percepiti dai due contratti:*

- *per il primo contratto si considera il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2021: € 2.250 x 2 = € 4.500 x 0,8859 = € 3.986,55 (inferiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa)*
- *per il secondo contratto si considera il periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021: € 5.000 x 0,8859 = € 4.429,50 (inferiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa) per un totale di € 8.416,05 (superiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa per le due attività). In tal caso il cittadino non si configura come soggetto disoccupato.*

- **per le attività relative a rapporti di lavoro subordinato - pari o inferiore a € 8.145,00** - la valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici (indipendentemente dalla durata effettiva del contratto), come previsto dalla citata Circolare ANPAL n.1/2019. In presenza di reddito lordo indicato sulla COB², bisognerà moltiplicare il valore indicato per il coefficiente 0,9051. In alternativa, occorrerà moltiplicare l'importo lordo della retribuzione mensile (come da busta paga) per 12 mesi e per il coefficiente 0,9051.
- Nel caso in cui un lavoratore **svolga più attività lavorative della stessa fattispecie o di diversa tipologia** (autonomo, subordinato) può rilasciare la DID e sottoscrivere il PSP quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - il reddito derivante da ciascuna attività lavorativa non supera i rispettivi limiti di reddito,
 - il reddito complessivo derivante dalla somma delle diverse attività sia inferiore a 8.145,00 euro.

² Come da indicazioni di MLPS (“Comunicazioni Obbligatorie – Modelli e Regole”), il reddito lordo indicato sulla COB è dato dalla retribuzione lorda mensile moltiplicata per il numero di mensilità previste nell'anno dal CCNL di riferimento, anche qualora il contratto di lavoro fosse inferiore a 12 mesi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

*nel caso di un cittadino che abbia instaurato **contemporaneamente**:*

- *un contratto di **lavoro occasionale** con una vigenza dal 01.12.2020 al 30.03.2021 per un importo lordo complessivo di € 6.000,*
- *un contratto di **lavoro subordinato** part-time con una vigenza dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per il quale sulla COB è indicato un reddito lordo annuo pari a € 7.000,*

*qualora dovesse sottoscrivere il PSP il **01.03.2021**, l'individuazione del reddito da lavoro complessivo è dato dalla somma di:*

- *per il contratto di lavoro occasionale: il reddito lordo effettivamente percepito al momento della sottoscrizione del PSP, quindi, dal 01.01.2021 al 28.02.2021: € 1.500 x 2 = € 3.000 (inferiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa)*
- *per il contratto di lavoro subordinato: il reddito prospettico, indipendentemente dalla durata del contratto, quindi: € 7.000 x 0,9051= € 6.335,70 (inferiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa)*
per un totale di € 9.335,70 (superiore ai limiti di reddito previsti dalla normativa). In tal caso il cittadino non si configura come soggetto disoccupato.

Al lavoratore che superi i limiti di reddito è fatto obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego di competenza tale superamento ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è **responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.**

Si fa presente che l'indennità pari a € 1.000 è assimilabile al reddito da lavoro dipendente e, se del caso, sarà erogata al netto delle trattenute fiscali effettuate da Regione Lombardia.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per le questioni tecniche relative al rilascio delle DID sul sistema regionale SIUL, è possibile contattare il numero verde 800.131.151 o scrivere all'indirizzo e-mail info-siul@lispa.it.

Per altre informazioni di carattere amministrativo che riguardano DID o PSP scrivere a didonline@regione.lombardia.it

Per le questioni tecniche relative al rilascio delle DID sul sistema nazionale ANPAL, contattare il numero verde 800.000.039 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì o scrivere all'indirizzo email info@anpal.gov.it.